



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 novembre 2021
Prot. n. 160/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

Oggetto: Legge n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021 – Green Pass nei luoghi di lavoro – Nota di aggiornamento di Confindustria

Facendo seguito alla [nostra circolare n. 159 del 22 novembre u.s.](#), per opportuna completezza di informazione trasmettiamo in allegato la nota di aggiornamento predisposta da Confindustria e relativa ai principali interventi in materia lavoristica contenuti nella legge n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021 ed anticipati con la succitata circolare interna.

Si segnalano, in particolare, le indicazioni fornite dal Sistema relativamente alla possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde ai fini dell'esenzione dai controlli previsti per legge per tutta la durata di validità della certificazione stessa, con specifico riguardo ai connessi oneri informativi e procedurali da adottare in caso di attivazione di tale misura, compresi quelli in materia di privacy.

Sul punto, la nota in esame chiarisce come *“la nuova norma non compromette né l'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, né la sua finalità di sanità pubblica, né le prerogative organizzative del datore di lavoro inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli e al meccanismo della comunicazione preventiva del mancato possesso della certificazione”*. Inoltre, in merito alle prerogative organizzative del datore di lavoro, viene precisato come *“la richiesta di consegna del green pass non impatti tout court sul sistema di controllo nel frattempo implementato per l'accesso ai luoghi di lavoro. Infatti, la nuova norma lascia impregiudicata la discrezionalità del datore di lavoro nella definizione delle modalità di svolgimento delle verifiche ex art. 9-septies, co. 5, primo periodo del DL n. 52/2021. Pertanto, considerato che l'esonero dalle verifiche - conseguente alla consegna del green pass - risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l'implementazione della consegna del green pass - a seguito di richiesta dei lavoratori - deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all'attuazione delle relative semplificazioni”.*



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Infine, con specifico riferimento alla nuova previsione di cui all'art. 3-bis della legge in oggetto vertente sulla validità della certificazione verde nel corso di esecuzione della prestazione lavorativa, la suddetta nota conferma le indicazioni già diramate al Sistema secondo cui *“per evitare le sanzioni, il lavoratore trovato sprovvisto di certificazione in corso di validità all'interno del luogo di lavoro dovrà dimostrare - esibendo la data e l'ora di scadenza della propria certificazione - che, al momento dell'accesso, era in possesso di un green pass valido”*.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)

All.